



REGIONE CALABRIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA FORESTE FORESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L. n° 157/92;

VISTA la L.R. n° 9/96;

VISTA la L.R. n°1 del 11/01/2006 che all'art. 12, comma 1 modificando la L.R. del 23/07/98 n°9, attribuisce la competenza per la redazione e l'emanazione del Calendario Venatorio esclusivamente alla Regione;

VISTO il Piano Faunistico-Venatorio Regionale;

TENUTO CONTO delle indicazioni accolte in sede di Consulta Faunistica - Venatoria Regionale, riunitasi in Catanzaro il 19 luglio 2011;

TENUTO CONTO delle valutazioni formulate dall'ISPRA;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 358 del 05/08/2011.

RENDE NOTO

IL CALENDARIO VENATORIO 2011/2012

Il territorio della Regione Calabria è sottoposto a regime di caccia controllata gratuita con limitazione di tempo, specie e numero di capi di selvaggina da abbattere.

MODALITA' PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

- APERTURA** della caccia alle specie consentite:

GIOVEDI 01 SETTEMBRE	dalle ore 6,00 alle ore 13,00
SABATO 03 SETTEMBRE	dalle ore 6,00 alle ore 13,00
SABATO 10 SETTEMBRE	dalle ore 6,00 alle ore 13,00
DOMENICA 11 SETTEMBRE	dalle ore 6,00 alle ore 13,00
SABATO 17 SETTEMBRE	dalle ore 6,00 alle ore 13,00

- Specie cacciabili **dallo 01 al 17 settembre 2011**: Tortora, Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza;
- Specie cacciabili **dal 11 al 17 settembre 2011**: Quaglia.

- CHIUSURA** generale della caccia: 30 gennaio 2012.

Dal 18 settembre 2011 al 30 gennaio 2012 la caccia è consentita su tutto il territorio Regionale per tre giorni la settimana, a scelta del cacciatore, fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con l'esclusione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio a norma della legge n. 157/92.

Per la fauna non compresa nelle specie sotto elencate vige il divieto di caccia.

La caccia può essere esercitata esclusivamente nei confronti delle specie d'uccelli e di mammiferi, appartenenti alla fauna selvatica sotto elencata ed esclusivamente nei periodi indicati:

- Specie cacciabili **dal 18 settembre 2011 al 31 ottobre 2011**: Tortora;
- Specie cacciabili **dal 18 settembre 2011 al 31 dicembre 2011**: Merlo;
- Specie cacciabili **dal 18 settembre 2011 al 10 gennaio 2012**: Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza;
- Specie cacciabili **dal 18 settembre 2011 al 10 novembre 2011**: Quaglia;

- Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011: Volpe e Cinghiale**(con l'ausilio del cane);
- Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2011 al 4 dicembre 2011: Lepre comune** (con l'ausilio del cane);
- Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011: Allodola**;
- Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2011 al 19 gennaio 2012: Cesena, Tordo bottaccio** (nel mese di gennaio esclusivamente da appostamento);
- Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2011 al 30 gennaio 2012: Tordo sassello**, (nel mese di gennaio esclusivamente da appostamento);
- Specie cacciabili **dal 18 settembre 2011 al 30 gennaio 2012: Folaga, Alzavola, Mestolone, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Moriglione, Frullino, Pavoncella, Gallinella d'acqua, Porciglione**;
- Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2011 al 19 gennaio 2012: Germano reale, Canapiglia**;
- Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011: Fagiano**;
- Specie cacciabili **dal 1 ottobre 2011 al 30 gennaio 2012: Colombaccio**, (nel mese di gennaio esclusivamente da appostamento);
- Specie cacciabile **dal 16 ottobre 2011 al 19 gennaio 2012: Beccaccia**;
- Specie Cacciabile **dal 1 gennaio 2012 al 30 gennaio 2012: Volpe** (con l'ausilio del cane, a squadre autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali, assegnando il territorio di caccia, che, potrà coincidere con quello assegnato per la caccia al Cinghiale);
- Specie Cacciabili **dal 16 ottobre 2011 al 13 novembre 2011: Starna**.

Su tutto il territorio Regionale è fatto **divieto di caccia alla Coturnice**, fatta eccezione per le manifestazioni cinofile, con abbattimento del selvatico d'allevamento, così come previsto dalla legge.

Su tutto il territorio Regionale è **sospesa** la caccia al **Combattente** ed alla **Moretta** per ragioni legate rispettivamente alla loro consistenza faunistica ed al rischio di confusione tra specie similari protette.

Così come suggerito dal Piano di gestione europeo della **beccaccia** (azione prioritaria), la Regione Calabria, con provvedimento da assumersi da parte del Dirigente Generale del competente Dipartimento, si riserva di disporre la sospensione della caccia alla specie sui territori ove si dovessero verificare **eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia**, quali:

- a) brusco calo delle temperature minime (almeno 10 °C in 24 ore);
- b) temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
- c) durata dell'ondata di gelo stimata di 6 – 7 giorni e, così definita, entro il terzo giorno;
- d) forti neviccate e copertura nevosa protratta nel tempo nelle zone interne, con rischio di concentrazione degli esemplari nelle zone costiere;
- e) estensione minima del territorio interessato su base provinciale.

È consentita la caccia agli **Anatidi**, con l'ausilio di stampi, anche lungo la battigia del mare tramite appostamento temporaneo, con il rispetto delle distanze da case, da ferrovie, da appostamenti fissi, ecc., così come previsto dalla Legge n. 157/92.

ORARIO DI CACCIA

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;

La caccia di selezione al cinghiale è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

Per le sole specie **Beccaccia e Beccaccino** la caccia è consentita dalle **ore 7,00 alle ore 15,00** nei giorni e nei rispettivi periodi stabiliti.

Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia prima o dopo l'orario consentito, per occuparsi dei lavori preparatori e/o di rimozione degli stampi per la caccia agli anatidi da appostamento fisso o temporaneo, sempre che l'arma sia debitamente scarica ed in custodia.

LIMITI DI CARNIERE

Selvaggina stanziale: una Lepre comune per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di tre capi a stagione venatoria; una Starna per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di due capi a stagione venatoria; un Fagiano per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di otto capi a stagione venatoria; dieci Volpi, venti Cornacchie grigie, dieci Ghiandaie e venti Gazze, per giornata di caccia.

Cinghiale: dieci capi giornalieri per squadra.

Selvaggina migratoria: venticinque capi per cacciatore e per giornata di caccia, con il limite di cinque Tortore per un massimo di venticinque capi stagionali, cinque Quaglie per un massimo di venticinque capi stagionali, tre Beccacce, solo due nel periodo compreso tra lo 01 gennaio 2012 e il 19 gennaio 2012, con un massimo di venti capi stagionali; cinque Colombacci, otto Anatre, cinque Trampolieri, cinque Rallidi, dieci Allodole per un massimo di cinquanta capi stagionali.

MODALITA' DI CACCIA AL CINGHIALE, VOLPE e LEPRE comune

La caccia al Cinghiale, Volpe e Lepre comune è consentita esclusivamente nei giorni fissi di mercoledì, sabato e domenica su tutto il territorio Regionale. Fatti salvi i regolamenti Provinciali, le aree interessate alla caccia al Cinghiale, non sono precluse ad altri tipi di caccia.

Ai fini esclusivi della sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia, è consentito l'uso di radio o apparati ricetrasmittenti durante la sola caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste dal presente calendario venatorio. L'utilizzo di questi apparecchi deve essere comunicato, all'inizio di ogni stagione venatoria, alla Provincia e all'ATC di competenza da parte del responsabile della squadra di caccia al cinghiale.

ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito oltre che nelle apposite Zone Addestramento Cani – ZAC - secondo i rispettivi regolamenti, anche nel territorio degli A.T.C. destinato all'attività venatoria. L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma da cerca e da seguita è consentito nei giorni di **mercoledì, sabato e domenica dal 20 agosto al 17 settembre, fatta eccezione per le giornate ammesse all'esercizio venatorio e negli orari in cui è consentito l'esercizio stesso.**

E' sempre consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani nelle apposite zone autorizzate (ZAC, ecc.) secondo le modalità ed i periodi stabiliti dalle autorizzazioni rilasciate dalle Province.

USO DEI CANI DA CACCIA

L'uso dei cani da ferma è consentito dal **11 di settembre 2011 al 17 settembre 2011** per la sola caccia alla **Quaglia.**

L'uso dei cani da ferma è consentito dal **18 settembre 2011 al 30 gennaio 2012.**

L'uso dei cani da seguita è consentito:

- dal **1 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011** per la caccia alla Lepre comune e al Cinghiale;
- dal **1 gennaio 2012 al 30 gennaio 2012** per la caccia alla Volpe.

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000, di cui alla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva "Uccelli") si applicano le misure di conservazione disposte dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 (G.U. n. 258 del 06/11/2007) ed in particolare è fatto divieto di :

- a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate (Giovedì e Domenica) alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia al cinghiale;
- b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c, della direttiva n. 79/409/CEE e L.R. 27 marzo 2008 n° 6;
- d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009, disposizione che si applica anche alle zone umide dei SIC/ZSC di cui alla direttiva n. 92/43 CEE (Direttiva "Habitat"),

- e) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e, della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1 (piano di gestione);
- g) divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente il 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati (se ammessa da altra disposizione) nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei Passeriformi e di altre specie ornitiche.

Nelle zone umide è suggerito l'utilizzo di munizioni atossiche in adesione all'accordo internazionale AEWA; si suggerisce altresì, l'impiego di munizioni atossiche anche per la caccia agli Ungulati.

ADDESTRAMENTO ED USO DEI FALCHI A SCOPO VENATORIO

L'addestramento e l'allenamento dei falchi è consentito nelle strutture a gestione privata della caccia, nel rispetto dei singoli regolamenti. In mancanza delle suddette strutture l'Amministrazione Provinciale può autorizzare l'addestramento e l'allenamento su aree e periodi preventivamente concordati.

Per la sola attività di volo non s'impongono particolari vincoli se non il divieto di utilizzare cani durante l'addestramento ed il divieto d'abbattimento di qualsiasi animale.

UCCELLAGIONE

È vietata qualsiasi forma d'uccellazione.

DISPOSIZIONI PER I CACCIATORI RESIDENTI NELLA REGIONE CALABRIA

Ai cacciatori residenti nella Regione Calabria è dovuto il pagamento di una quota d'iscrizione all'ambito in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale per fucile a due colpi (art. 13 comma 10 L.R. 9/96) previo versamento su apposito c.c.p. indicato dalle Province o dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza e da esibire al momento del rilascio del tesserino venatorio.

I cacciatori residenti, risulteranno automaticamente iscritti nell'ambito territoriale di caccia nel quale ricade il comune di residenza anagrafica salvo rinuncia o diversa richiesta da inoltrare, prima dell'inizio della stagione venatoria, all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente o al Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza.

I cacciatori residenti, inoltre, per lo svolgimento dell'attività venatoria su specie stanziali, compatibilmente con i regolamenti provinciali in atto potranno accedere anche in altri ambiti previa autorizzazione della provincia territorialmente competente o del Comitato di Gestione dell'A.T.C. interessato, ai quali potrà essere inoltrata richiesta anche durante il corso della stagione venatoria. Non sono esclusi dal cambio di residenza venatoria negli ambiti territoriali di caccia della Regione i cacciatori che praticano la caccia al cinghiale in battuta. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al versamento di una quota determinabile dagli stessi Comitati di Gestione degli A.T.C. in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale per fucile a due colpi (art. 13 comma 10 L.R. 9/96).

I versamenti delle quote di iscrizione al proprio ambito o ad altro ambito dovranno essere versati su apposito conto corrente indicato dalla Provincia competente o dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza secondo le modalità indicate e con la relativa causale, da esibire al momento del controllo del tesserino regionale.

I cacciatori residenti nella Regione, esclusivamente per l'attività venatoria alla sola selvaggina migratoria, possono usufruire di quindici giornate di caccia nell'arco della stagione venatoria in qualsiasi ambito e senza l'autorizzazione da parte delle Province competenti (art. 13 c. 8 L.R. n. 9/96) o dei Comitati di Gestione degli A.T.C., il superamento del suddetto numero di giornate comporta la richiesta di autorizzazione secondo le modalità stabilite per la selvaggina stanziale.

Le modalità di accesso e la relativa quota di iscrizione, sia per i cacciatori residenti che per quelli non residenti, sono stabilite dai rispettivi Comitati di Gestione in conformità al regolamento tipo approvato dalla Regione Calabria.

DIVIETI

- È vietata la caccia, oltre che alle specie protette e particolarmente protette, a quelle che, se pur cacciabili, non sono in elenco nel presente calendario venatorio;
- È vietata la caccia, per dieci anni, nelle zone boscate percorse dal fuoco;
- È vietata la caccia quando il terreno, in tutto o nella maggior parte e comunque per almeno due terzi, è coperto di neve;
- È vietato cacciare il Cinghiale con l'uso di munizione spezzata di qualsiasi diametro e calibro;
- È tassativamente vietato cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, la Beccaccia ed il Beccaccino.

SANZIONI

Sono quelle previste dalla Legge Quadro n. 157/92, dalla L.R. n. 9/96 e dalla legge n. 353 del 2000 art. 10 comma 3.

VIGILANZA

Gli Uffici e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, gli Agenti di Vigilanza Venatoria ed Ittica delle Amministrazioni Provinciali, gli Agenti di Vigilanza Volontaria delle Associazioni Venatorie ed altri aventi interesse alla sorveglianza sulla Caccia, vigileranno sull'osservanza delle presenti disposizioni.

L'ASSESSORE
Dott. Michele Trematerra

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Scopelliti